NUOVE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA RIAPERTURA DI IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E PER ATTIVITA' CULTURALI

Art. 1

Fondo speciale per l'apertura dei teatri

Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili adibiti a teatro, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1998 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, da destinare all'apposito conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalita' di cui al comma 1. Le modalita' ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo". Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprieta' degli enti locali adibiti ad attivita' teatrali e di spettacolo, e' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, individua le priorita' con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri che tengano conto delle necessita' di attivita' teatrali delle comunita' facenti capo agli enti locali interessati. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro per i beni culturali e ambientali predispone una relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla presente legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti. La relazione e' trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali
Estremi	Legge 15 dicembre 1998, n. 444

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-per-favorire-la-riapertura-di-immobili-adibiti-a/art-1-fondo-speciale-per-l-apertura-dei-teatri

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it